

**OGGETTO: Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017 e contestuale variazione di assestamento.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 53 del 20.12.2016 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 20.12.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;
- con Determinazione DD-03 n. 1426 del 27.12.2016 il bilancio di previsione è stato variato ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n. 7 del 28.02.2017 è stata approvata una variazione delle previsioni di competenza del bilancio 2017-2019;
- con Deliberazione della G.C. n. 36 del 07.03.2017 è stata approvata una variazione di cassa del bilancio di previsione 2017-2019;
- con Deliberazione della G.C. n. 42 del 08.03.2017 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 65 del 05.04.2017 è stata approvata una variazione di cassa al Bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 19 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016;

RICORDATO che il risultato di amministrazione 2016 ammonta a complessivi € 72.888.041,44 di cui € 52.833.652,54 di fondi accantonati, € 8.208.137,65 di fondi vincolati, € 7.506.026,26 di fondi destinati agli investimenti ed € 4.340.224,99 di fondi disponibili;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del C.C. n. 18 del 11.04.2017 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi € 17.229,82, già finanziati con mezzi ordinari;
- sono stati proposti a riconoscimento di legittimità ulteriori debiti fuori bilancio per complessivi € 5.996,13, la cui copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti attuali di bilancio;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo *"è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione"* ed inoltre che il controllo *"implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";*

VISTI gli artt. 14 e 20-bis del Regolamento di contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

CONSIDERATO che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica vigenti per l'anno 2016, come da certificazione trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 24021 del 21.03.2017 (acquisita dal Ministero il 22.03.2017);
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti previsti al Programma 20.03;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 presenta un avanzo di amministrazione dal quale, tenuto conto dei fondi accantonati, dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti, residuano fondi disponibili per € 4.340.224,99;
- l'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 non evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio, ferma restando la necessità di apportare al Bilancio di previsione le variazioni di assestamento cui al presente atto;
- con la presente variazione è effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non intende effettuare accensione di mutui, prestiti o aperture di credito, e sta altresì provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti precedentemente contratti;
- i bilanci dell'esercizio 2016 delle società partecipate finora approvati non hanno evidenziato effetti pregiudizievoli per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. 25 maggio 2017 ha determinato le componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2017, come segue:

- FSC assegnato al Comune: € 10.578.563,26;
- quota del gettito IMU da trattenere per alimentare il fondo nazionale: € 7.176.219,07;

RICHIAMATO l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]";*

VISTO l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, che reca la disciplina relativa alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, in particolare, il comma 2 secondo cui i fondi liberi dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente possono essere utilizzati, con variazione di bilancio, per le finalità e con le priorità indicate dal comma medesimo;

DATO ATTO che con la presente variazione l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 viene applicato al bilancio di previsione 2017 per complessivi € 13.372.048,97 come segue:

- € 128.389,04 di avanzo vincolato da risparmi di lavoro straordinario, destinato alla parte corrente del bilancio per il finanziamento del salario accessorio ex art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01.04.1999;
- € 39.561,78 di avanzo vincolato da risparmi di risorse stabili, destinato alla parte corrente del bilancio per il finanziamento del salario accessorio ex art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999;
- € 99.571,45 di avanzo vincolato della gestione associata dell'Ufficio LODE Pisano, destinato alla parte corrente del bilancio nel rispetto del relativo vincolo;
- € 99.805,60 di avanzo vincolato per contributo regionale per attività urbanistica dei comuni dell'area pisana, destinato alla parte corrente del bilancio nel rispetto del relativo vincolo;
- € 358.850,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. A), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di legge;
- € 220.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. B), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di legge;
- € 1.255.902,81 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. C), e comma 5-bis, del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di legge;
- € 960.000,00 di avanzo vincolato IS COP, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo (Delibera del C.C. n. 73/2013 e s.m.i.);
- € 38.000,00 di avanzo vincolato da contributo regionale per la sicurezza urbana ex L.R. 38/2001 (Progetti videosorveglianza), destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 98.000,00 di avanzo vincolato da contributo regionale per la sicurezza urbana ex L.R. 38/2001 (Progetto pilota Decreto 13524/2016), destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;

- € 1.152.850,03 di avanzo vincolato per mutui e prestiti ex art. 202, comma 2, D.Lgs. 267/2000, destinato al finanziamento degli investimenti;
- € 7.506.026,26 di fondi destinati agli investimenti, applicati al bilancio per il finanziamento di investimenti;
- € 1.415.092,00 di fondi disponibili, destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (stanziare *una tantum* nel solo esercizio 2017);

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato:

- "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...];"
- "[...] Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.";
- "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.";

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2017-2019 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti, negli importi assestati, risultano adeguati in relazione ai criteri di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- parimenti adeguato risulta il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 dato che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, riepilogata nei prospetti allegati "A", "B" e "C", parti integranti e sostanziali, riportanti rispettivamente le variazioni relative a ciascun esercizio del triennio;

RITENUTO di condividere la suddetta proposta di variazione, presentata dalla Giunta sulla base di una valutazione delle esigenze sopravvenute e delle priorità di intervento;

VISTO il prospetto allegato "D", parte integrante e sostanziale, che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio a seguito dell'assestamento generale;

DATO ATTO che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2017-2019 come modificato mediante approvazione di precedente deliberazione consiliare;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che disciplinano le modalità secondo cui gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 243/2012;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 468 del citato art. 1 della Legge 232/2016 secondo cui, nel corso dell'esercizio, è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466;

PRESO ATTO che il 23 novembre 2016, la Commissione per l'Armonizzazione degli enti territoriali ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del "Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica", ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016;

VISTI:

- la Circolare n. 17 del 3 aprile 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali;
- il D.P.C.M. 10 marzo 2017 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della Legge 232/2006; in particolare, il combinato disposto dell'art. 3 e della tabella B del D.P.C.M. ridetermina in € 182.595,18 il saldo per l'anno 2017 di cui al comma 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016 delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2017;

VISTO il prospetto, allegato sotto la lettera "E" quale parte integrante e sostanziale, contenente la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- la presente deliberazione viene assunta in esito al controllo sugli equilibri finanziari effettuato ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento generale di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- a seguito della presente variazione risultano rispettati, in termini previsionali, i saldi di finanza pubblica fra le entrate e le spese finali di cui al comma 463 e ss. dell'art. 1 della Legge 232/2016;

VISTI:

- la Relazione tecnica (allegato "F");
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 ed in ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 11.05.2017;

Con votazione effettuata nei modi e nelle forme di legge che riporta i seguenti risultati: .....

**DELIBERA**

1. di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019 di cui ai prospetti allegati "A", "B" e "C" parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
3. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

**Indi, il CONSIGLIO COMUNALE**

In ragione dell'urgenza di modificare le previsioni di bilancio al fine di garantire il tempestivo adeguamento degli atti di programmazione finanziaria ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge che riporta i seguenti risultati: .....

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.